



CITTA' DI MOLFETTA  
Provincia di Bari

SETTORE TERRITORIO  
U.A. Sportello Unico Attività Produttive  
N.Gen. 1286

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Zona Artigianale. Approvazione schema di convenzione per la cessione e regolamentazione del diritto di proprietà sull'area assegnata alla ditta :"**O.R.M.A.N.T. Srl**".

N. 161 Del 12/10/2010

Emessa ai sensi

- Degli artt.107,151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 2 67 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt.4, comma 2°e 17, D.L.vo n.165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della Delibera del C.C. n.23 del 24/05/2010 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2010;
- Della Delibera di G.C. n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del PEG

Pubblicata all'Albo Pretorio di Molfetta il

## Il Dirigente

### PREMESSO:

- con delibera C.C. n.104 in data 08.07.97, esecutiva ai sensi di legge, fu adottato il Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in ampliamento alla Zona Artigianale esistente;
- con delibera del Commissario Straordinario n.133 in data 05.04.2001 fu adottata la variante al citato Piano, approvata definitivamente con deliberazione C.C. n.11 del 25.07.2001;
- contestualmente, furono approvati due distinti schemi-tipo di convenzione (uno per la disciplina dell'assegnazione con diritto di proprietà, l'altro per la disciplina dell'assegnazione con diritto di superficie) da stipularsi con gli assegnatari delle aree comprese nel succitato P.I.P.;
- il C.C., in sede di adozione del P.I.P. esteso alle aree della ex zona boaria (atto n.51 del 22.11.2001), determinò, ai sensi della legge 865/71, i nuovi prezzi di cessione di tutte le aree interessate alle attività produttive, compreso quelle del P.I.P. in ampliamento alla Zona Artigianale;

Ciò premesso,

VISTA la determinazione dirigenziale n.105 dell'11/04/2008 con la quale fu assegnato, con diritto di proprietà, in favore della ditta **ORMANT Srl** il suolo di mq.3.300 circa ricadente nell'ambito delle aree destinate alla realizzazione di servizi per la Zona Artigianale;

DATO ATTO che la citata ditta, in dipendenza dell'assegnazione di cui sopra, ha presentato progetto per la costruzione di una struttura polifunzionale, approvato dal Capo Settore Territorio in data **15/06/2009**;

RILEVATO che con deliberazione C.C. n.14 dell'11/02/2008 fu adottato il nuovo PIP in ampliamento con contestuale nuovo schema di convenzione, approvato, in via definitiva, con deliberazione del C.S. n.34 del 10/04/2008;

RICONOSCIUTA la necessità di dare applicazione al punto 5) del dispositivo della citata deliberazione CC. N.14/2008 che, testualmente recita: "Autorizzare il Dirigente del Settore Territorio ad intervenire nella convenzione a rappresentare il Comune ed ad apporre alla medesima quelle modifiche non sostanziali, sempre nel principio della corretta amministrazione necessarie per rendere l'atto conforme alla volontà delle parti";

RITENUTO, per la circostanza, dover approvare, in ottemperanza a quanto sopra precisato, il nuovo schema di convenzione, opportunamente adeguato, da stipularsi tra il Comune di Molfetta e l'impresa "**ORMANT Srl**";

VERIFICATO che il nuovo schema, è conforme a quello approvato con deliberazione C.S. N.133/2001, opportunamente adeguato a quanto stabilito al punto 5) del dispositivo della delibera del C.S. n.34/2008, per cui si può procedere all'approvazione dello stesso nel testo che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover procedere alla stipula della relativa convenzione con la ditta interessata dopo l'esecutività del presente provvedimento;

VISTO il T.U.EE.LL. approvato con decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

### d e t e r m i n a

1) la premessa che precede si intende integralmente richiamata ed approvata.

2) Confermare la cessione in favore della ditta **ORMANT Srl** del suolo di mq.3.295, ricadente nell'ambito delle aree destinate alla realizzazione di servizi per la Zona Artigianale.

3) Disporre la stipula della convenzione con la ditta **ORMANT Srl** ad intervenuta esecutività del presente provvedimento ed a rogito del Notaio di fiducia dell'impresa, il cui onere è a totale carico del cessionario.

4) Tutte le spese relative all'atto di stipula sono a carico della ditta cessionaria senza diritto di rivalsa.

5) Incaricare l'ufficio di Ragioneria di procedere all'accertamento della somma di €18,00Xmq.3.295= € 59.310,00 a titolo di Oneri Concessori, incamerandola sul cap.1047 denominato "proventi per opere di mitigazione"

6) Trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Generale, al Settore Economico-finanziario per quanto di competenza.

Il Dirigente Settore Territorio  
Ing.Rocco Altomare

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLFETTA E LA DITTA "ORMANT SRL" PER LA  
CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI SUOLO NELL'AMBITO DELLE AREE DESTINATE A SERVIZI  
DELLA ZONA ARTIGIANALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Molfetta,  
presso la Sede Municipale ubicata in via Gianni Carnicella  
avanti a me

Dott. \_\_\_\_\_ Notaio in \_\_\_\_\_ con Studio in via \_\_\_\_\_, senza  
l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, aventi requisiti di Legge,  
sono comparsi  
da una parte

ing. Altomare Rocco nato a Molfetta il 24/02/1953, Dirigente del Settore Territorio, autorizzato a rogare gli  
atti nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 107 del D. L.gvo 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto  
Comunale

dall'altra parte il Sig. \_\_\_\_\_, nato in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente  
in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) alla Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, che interviene a quest'atto, come dichiara, in nome,  
per conto e come legale rappresentante della Ditta "ORMANT Srl" nella sua qualità di  
\_\_\_\_\_, autorizzato alla firma del presente atto in forza di che, estratto in autentica  
in data \_\_\_\_\_ si allega al presente atto sotto la lettera a).

PREMESSO CHE

- il Comune di Molfetta è dotato di PRG approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n.527 del 10 maggio 2001, pubblicata sul BURP n.96 in data 04 luglio 2001;
- il Comune di Molfetta è provvisto di un Piano per Insediamenti Produttivi approvato con D.C.C. n.284 del 27 marzo 1976 approvato definitivamente con D.P.G.R. n.2118 del 18 maggio 1977;
- il Comune di Molfetta è provvisto di un primo ampliamento del Piano per Insediamenti Produttivi approvato con D.C.C. n. 48 del 12 marzo 1998 modificata con D. Comm. Pref. n.113 del 5 aprile 2001 e successivamente approvato con D.C.C. n.11 del 25 luglio 2001;
- il Comune di Molfetta è provvisto di un secondo ampliamento del Piano per Insediamenti Produttivi approvato con D.C.C. n.107 del 18 aprile 2002;
- il Comune di Molfetta con D.C.C. n.41 del 26 giugno 2003 ha adottato un ulteriore ampliamento al Piano per Insediamenti Produttivi in variante al P.R.G.C. vigente, approvato definitivamente con D.G.R. n.489 del 31 marzo 2005;
- con delibera di Consiglio Comunale n.14 dell'11/02/2008 esecutiva a norma di legge è stato approvato il Piano per gli Insediamenti Produttivi in ampliamento compreso lo schema di convenzione per la cessione del diritto di proprietà dei lotti in esso previsti;
- il Dirigente del Settore Territorio con determinazione n.105 dell'11/04/2008 ha assegnato, alla Ditta "ORMANT Srl", come sopra meglio identificata, il suolo di mq.3.295 ricadente nell'ambito delle aree destinate alla realizzazione di servizi per la Zona Artigianale identificato catastalmente al Foglio di mappa 7, particelle nn.1796-1801-1811;
- detta area è stata acquisita dal Comune giusta atti di cessione bonaria o decreti di esproprio come segue  
**n.6812 di rep. in data 27/11/1981 (fg.7 p.IIa 1796-1801 ex 58) a rogito di Notar G.Reggio**  
**n.6491 di rep. in data 04/09/1981 (fg.7 p.IIa 1862 ex 93) a rogito di Notar G.Reggio**  
**n.7062 di rep.in data 07/02/2006 (fg.7 p.IIa 1811) a rogito Segretario Generale**
- a seguito della nota n.24789 in data 30/04/2008, con la quale veniva comunicato il predetto provvedimento n.105/08, la Ditta "ORMANT Srl" ha presentato il progetto di realizzazione di nuovo edificio con destinazione a servizi;
- il Dirigente del Settore Territorio nella seduta del 01/06/2010 ha espresso parere favorevole in ordine al progetto presentato dalla ditta **ORMANT Srl** per la costruzione di opere aventi una superficie coperta di mq. **1.226,86** ed un volume totale fuori terra di mc.**3.005,81**;
- il C.C., in sede di adozione del P.I.P. esteso alle aree della ex zona boaria (deliberazione n.51 del 22.11.2001), ha determinato, ai sensi della legge n.865/71, in € 18,00 al mq., salvo conguaglio, il prezzo di cessione, comprensivo delle aree destinate alle opere di urbanizzazione, di tutti i suoli interessati alle attività produttive, ivi compreso quelli del P.I.P. in ampliamento alla Zona Artigianale;
- appare necessario disciplinare i rapporti con la ditta "ORMANT Srl" rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_, in ordine alla realizzazione del programma costruttivo di che trattasi;

tutto ciò premesso

tra l'Amministrazione Comunale rappresentata dall'ing. Altomare Rocco, Dirigente del Settore Territorio nel contesto seguente indicato come "Comune" e la ditta **ORMANT S.r.l.** con sede in \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, si conviene e stipula quanto segue:

#### Art.1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### Art.2

Il Comune di Molfetta cede la piena proprietà, alla ditta "**ORMANT Srl**", dell'area, costituente il suolo ricadente nelle aree destinate a servizi della Zona Artigianale, per complessivi mq.**3.295**, del Piano di Insediamenti Produttivi, di cui alla planimetria allegata, riportata in catasto al fg.7 p.lle **1796-1801-1811**, giusto tipo di frazionamento redatto dall'Ing./geom. \_\_\_\_\_ ed approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Bari. La predetta area confina a nord con \_\_\_\_\_, a Sud con \_\_\_\_\_, ad Est con \_\_\_\_\_, ad Ovest con \_\_\_\_\_.

Le predette aree sono pervenute al Comune giusta atti di cessione bonaria o decreti di esproprio:  
**n.6812 di rep. in data 27/11/1981 (fg.7 p.lla 1796-1801 ex 58) a rogito di Notar G.Reggio**  
**n.6491 di rep. in data 04/09/1981 (fg.7 p.lla 1862 ex 93) a rogito di Notar G.Reggio**  
**n.7062 di rep.in data 07/02/2006 (fg.7 p.lla 1811) a rogito Segretario Generale**

Quanto sopra descritto viene dedotto in contratto a misura, con tutti i diritti, azioni, ragioni, usi, adiacenze, pertinenze, accessioni, servitù inerenti attive e passive, giusta i titoli di provenienza e lo stato di fatto.

Garantisce il Comune di Molfetta:

- la piena ed esclusiva proprietà e la libertà da ipoteche, privilegi, trascrizioni pregiudizievoli e pesi in genere;
- che non vi sono liti pendenti aventi ad oggetto l'immobile alienato, liti i cui effetti resteranno comunque a carico del Comune;
- che non esistono diritti di prelazione legale o convenzionale vantati e/o azionabili da terzi.

Presta infine ampia garanzia per l'evizione, anche parziale.

#### Art.3

La ditta "**ORMANT Srl**" con sede in Molfetta, via \_\_\_\_\_ come sopra rappresentata, si obbliga per sé e aventi causa a rispettare nello sfruttamento edilizio del suolo, concesso con diritto di proprietà, di cui alle premesse, tutte le prescrizioni risultanti dalle norme di attuazione del P.I.P., nonché della Determinazione Dirigenziale di assegnazione citata.

In base a tali prescrizioni, sull'area in questione è possibile realizzare costruzioni attinenti la particolare destinazione del suolo, per un totale di mq.**1.318,00** di superficie.

Le costruzioni a realizzarsi dovranno rispettare le norme e i parametri previsti per le aree di tipo "D" di cui al P.R.G. e al P.I.P. in ampliamento alla Zona Artigianale, approvato unitamente agli elaborati grafici del Piano stesso.

#### Art.4

La Ditta "**ORMANT Srl**" dichiara che il progetto esecutivo dell'insediamento è redatto ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale come meglio specificato nelle Linee Guida redatte dallo Sportello Unico per l'Edilizia e il Territorio (SUET).

#### Art.5

Sulla costruzione in corso si eserciterà la vigilanza del Dirigente o Responsabile del SUAP ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n.380/2001 e, pertanto, i funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale avranno libero accesso nel cantiere e potranno procedere a tutti gli accertamenti amministrativi e tecnici che riterranno opportuni.

#### Art.6

Gli edifici con struttura in conglomerato cementizio armato dovranno essere soggetti alle norme di cui all'art.65 del D.P.R. 06.06.2001, n.380, in particolare per quanto attiene i limiti di competenza professionale.

#### Art.7

Alla presente convenzione si allega sotto la lettera \_\_\_\_\_ la dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale il progettista e il concessionario certificano il rispetto delle N.T.A. del P.I.P., delle N.T.A. del P.R.G.C. del R.E.C. e delle disposizioni di norme e leggi igienico-sanitarie e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché di quelle relative al decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii.

#### Art.8

La non conformità delle costruzioni a quanto indicato nel progetto approvato sarà perseguita ai sensi del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii.

#### Art. 9

I lavori dovranno avere inizio entro sei mesi dal rilascio del permesso di costruire e dovranno essere ultimati entro due anni.-

I lavori si intendono iniziati quando risultano iniziate le opere di fondazione (plinti, platee, travi rovesce).

#### Art.10

Il corrispettivo di cessione, determinato secondo i criteri della delibera di CC n.51 del 22/11/2001 è stabilito in complessive Euro **18,00** salvo conguaglio, determinata nel seguente modo:

costo per acquisizione suolo, compreso le aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria comprensivo delle spese tecniche per rilevamenti, redazione verbali di consistenza e tipi di frazionamenti delle realizzande strade, nonché spese notarili per acquisizione bonaria delle aree da espropriare:

$$\text{mq.} \mathbf{3.295} \times \mathbf{\text{€} 18,00} = \mathbf{\text{€} 59.310,00}$$

La ditta cessionaria potrà versare tale importo residuo in quattro rate costanti semestrali anticipate senza interessi, di cui la prima, pari ad **€ 14.827,50** da versarsi in sede di stipula dell'atto di convenzione.

A garanzia del suddetto pagamento la citata ditta presenta polizza assicurativa o fideiussione bancaria n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ dell'importo di **€ 62.275,50**, di cui **€ 44.482,50** a garanzia del pagamento delle restanti rate ed **€ 17.793,00** a garanzia delle eventuali sanzioni amministrative ex art.42 del D.P.R. n.380/2001.

Gli immobili vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, liberi da persone e cose, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, censi, vincoli, livelli, usufrutti.

#### Art. 11

La Ditta assegnataria come in premessa rappresentata dichiara di essere ancora oggi in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assegnazione dell'area all'interno del P.I.P.

#### Art. 12

La Ditta assegnataria si obbliga alla realizzazione di tutti gli allacciamenti ed i raccordi agli impianti a rete ed alla loro manutenzione.

#### Art. 13

La Ditta assegnataria si impegna ad installare dispositivi tecnici idonei al fine di prevenire l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, di qualsiasi natura, sia all'interno che all'esterno degli edifici realizzati e consentirà il prelievo periodico di campioni degli scarichi da analizzare presso il laboratorio gestito da Enti Pubblici.

Tali dispositivi, prima della posa in opera, devono essere sottoposti all'esame dell'Amministrazione Comunale.

La Ditta si impegna, altresì, a consentire al personale incaricato a qualunque titolo dall'Amministrazione comunale, di effettuare tutte quelle operazioni di monitoraggio e manutenzione alle reti di servizi eventualmente ricadenti all'interno dei lotti oggetto della presente convenzione.

#### Art.14

Qualora la ditta assegnataria, dovesse cessare la propria attività prima della scadenza del permesso di costruire, l'immobile dovrà essere ceduto, secondo l'ordine cronologico, alle ditte inserite nell'elenco degli assegnatari. Qualora nessuna delle ditte predette fosse interessata, l'immobile potrà essere ceduto ad altra ditta avente i requisiti per ottenere l'assegnazione. Il prezzo di cessione dell'immobile, comprensivo degli oneri concessori corrisposti al Comune in sede di ritiro del permesso di costruire, sarà determinato dal Dirigente Settore Territorio sommando al valore iniziale del suolo, opportunamente aggiornato sulla base delle variazioni dell'indice ufficiale ISTAT, i costi reali di costruzione dell'immobile, desunti da una apposita perizia giurata sottoscritta da un Tecnico, abilitato all'esercizio della libera professione, nominato d'accordo tra le parti. In caso di mancato accordo la nomina sarà effettuata dal Giudice. La spesa legata al compenso dovuto al Tecnico incaricato, sarà a totale carico della ditta.

Le clausole limitative di cui al presente articolo non avranno efficacia nei confronti di eventuali finanziatori (istituti finanziari di diritto pubblico e privato, società di leasing ecc.) e loro aventi causa, nonché nei confronti degli eventuali acquirenti in sede giudiziaria del bene innanzi concesso, nonché dei relativi opifici e fabbricati realizzati.

La società o l'istituto finanziatore resta espressamente autorizzato ad iscrivere ipoteca e privilegio sui menzionati immobili a garanzia dei mutui che eventualmente potesse concedere.

#### Art. 15

La presente convenzione si intende sottoposta alle condizioni risolutive espresse previste dall'art.24 delle N.T.A. del P.I.P. e alle ulteriori condizioni risolutive espresse di seguito riportate:

- 1) alla condizione risolutiva che la ditta, come sopra rappresentata, non provveda al ritiro del permesso di costruire relativo all'opificio descritto in premessa entro gg. 60 dalla stipula della presente convenzione;
- 2) alla condizione risolutiva che i lavori per la realizzazione dell'opificio non siano iniziati entro sei mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire;
- 3) alla condizione risolutiva che l'ultimazione dei lavori non sia realizzata entro due anni dal rilascio del permesso di costruire in conformità del progetto di cui sopra;
- 4) alla condizione risolutiva che non venga osservato quanto prescritto dai precedenti articoli 10) e 11).
- 5) alla condizione risolutiva che il manufatto realizzato venga ceduto a terzi, anche in regime di locazione o comodato d'uso, prima della maturazione del quinquennio successivo alla data di avvio dell'attività produttiva;

6) alla condizione risolutiva che il manufatto realizzato venga utilizzato per attività diversa da quella prevista nel presente atto pubblico ovvero per uso edilizio diverso da quello previsto nel permesso di costruire; Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai punti 2) e 3) del presente articolo, sarà effettuato a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune un sopralluogo al fine di verificare l'avvenuto inizio dei lavori (punto 2) o l'avvenuta ultimazione dei lavori (punto 3).

Nell'ipotesi in cui anche una delle condizioni previste ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) risulti avverata, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto con efficacia ex tunc.

La ditta "**ORMANT Srl**", sin d'ora dichiara ed autorizza che l'eventuale atto di avveramento delle condizioni risolutive sarà rogato per atto pubblico unilaterale del Comune.

Sempre nella ipotesi di inadempimento, e, quindi, nell'ipotesi di avveramento anche di una sola condizione risolutiva, ogni opera eventualmente realizzata sul suolo ceduto alla ditta **ORMANT S.r.l.** si intenderà acquisita al patrimonio del Comune senza obbligo di pagamento alcuno.

Non saranno, inoltre, restituite le somme versate dalla ditta per l'acquisizione dell'area ed oneri accessori, meglio specificati al punto a) del precedente art.10.

Si precisa che le condizioni risolutive sopra individuate si intendono unilaterali, ovvero a solo favore del Comune di Molfetta, il quale, quindi, unilateralmente potrà decidere di rinunciare o non avvalersi delle stesse.

#### Art.16

Le parti precisano che essendo la presente convenzione tesa al raggiungimento di un interesse pubblico, ovvero quello dello sviluppo economico e produttivo della zona artigianale del Comune di Molfetta, la mancata edificazione degli opifici sui suoli ceduti, determina un danno per l'intera cittadinanza. Per tale motivo si pattuisce che nell'ipotesi di inadempimento da parte della ditta **ORMANT S.r.l.**, ovvero per il mancato e/o tardivo ritiro del permesso di costruire, per il mancato e/o ritardato inizio dei lavori e/o per la tardiva e/o mancata utilizzazione delle aree assegnate con il presente atto (nei termini individuati), il cessionario sarà tenuto al risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Molfetta.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'edificazione delle aree cedute, la parte cessionaria presta, in favore del Comune di Molfetta polizza assicurativa di € **59.310,00** n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_, pari al costo di acquisizione del suolo di cui al 1° comma dell'art. 10.

Detta somma, nell'ipotesi di mancata o inesatta edificazione, sarà trattenuta - a titolo di risarcimento danni - definitivamente dal Comune; al contrario, in caso di esatto adempimento sarà restituita, alla fine dei lavori al cessionario senza interessi. Le parti precisano, ancora, che nell'ipotesi di mancata, ritardata, e/o inesatta edificazione degli opifici sul suolo ceduto, l'inadempimento sarà considerato negativamente a discrezione della parte cedente per la stipula di ulteriori convenzioni tra il Comune di Molfetta e l'odierno cessionario.

#### Art. 17

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme della legge 22.10.71 n. 865 e ss.mm.ii..

Le modifiche e integrazioni alla presente convenzione che si rendessero necessarie per nuove disposizioni normative o di legge comporteranno l'adeguamento della presente convenzione.

#### Art. 18

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per il terreno in oggetto si allega sub c) il prescritto certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Dirigente del Settore Territorio del Comune di Molfetta in data \_\_\_\_\_.

In merito, il Comune dichiara che, con riferimento al terreno in oggetto ed al contenuto del certificato allegato, non sono a tutt'oggi intervenute modifiche degli strumenti urbanistici.

Il Comune dichiara, altresì, che non sono, ad oggi, intervenuti i provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 30 ed al comma 2 dell'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 19

Le spese relative al presente atto o alla redazione del tipo di frazionamento sono a carico della ditta assegnataria "**ORMANT Srl**" come in premessa rappresentata.

La ditta assegnataria elegge a domicilio in via n. in mancanza, presso la Segreteria Comunale di Molfetta.

Art. 20

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati e dagli atti qui richiamati, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

La ditta come in premessa rappresentata dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, di essere a conoscenza del progetto e delle norme regolamentari inerenti il PIP, cui si rimanda per quanto ivi non previsto.